

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 218**

a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini,  
Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri  
*presentata in data 29 agosto 2023*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1982, N. 32  
(DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE  
ACQUE MINERALI E TERMALI NELLA REGIONE MARCHE)

-----

**Art. 1***(Modifiche alla l.r. 32/1982)*

1. Dopo il titolo III della legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche) è aggiunto il seguente:

**“TITOLO III bis**

Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque termali

**Art. 51 bis (Operazioni consentite)**

1. L'utilizzazione delle acque termali deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente al fine di mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 13, e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa.

2. La sorgente o il punto di emergenza sono protetti contro ogni pericolo d'inquinamento in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 e dall'articolo 23.

3. La captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi sono realizzati con materiali adatti all'acqua termale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, chimico-fisica, e microbiologica dell'acqua, e consentire un'efficace e rapida sanificazione.

4. Le operazioni consentite sulle acque termali sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 51 ter.

**Art. 51 ter (Disposizioni specifiche per piscine termali)**

1. Al fine di garantire un duraturo ed adeguato sfruttamento della risorsa idrotermale, nell'ottica della sostenibilità ambientale dell'utilizzazione delle acque termali, è consentito il parziale ricircolo delle acque delle piscine termali nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) deve essere garantita un'immissione in vasca di acqua termale proveniente direttamente dalla captazione, cioè non trattata, nella misura di almeno il 2 per cento del volume della piscina ogni ora, considerando nelle ventiquattro ore solo l'orario di apertura dello stabilimento termale;
- b) il trattamento dell'acqua termale deve avvenire esclusivamente con mezzi fisici; in ogni caso i trattamenti possono essere effettuati a condizione che non si verifichi una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
- c) è fatto divieto di utilizzare sostanze chimiche ossidative per il trattamento o delle acque termali utilizzate per finalità terapeutiche;

- d) è consentito il riscaldamento o raffreddamento dell'acqua termale nell'ambito delle attività di gestione impiantistica delle piscine termali a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà terapeutiche;
- e) lo stabilimento termale deve prevedere adeguate misure per il controllo e la limitazione degli accessi in vasca nell'ambito del regolamento interno di cui all'articolo 15 del r.d. 1924/1919;
- f) lo stabilimento termale deve prevedere nell'ambito del piano di autocontrollo di cui all'articolo 51 quinquies adeguate misure preventive, gestionali e correttive riguardanti il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque;
- g) i valori dei parametri microbiologici delle acque termali trattate immesse in vasca devono essere conformi alla normativa vigente ed essere uguali a quelli delle acque termali emunte alle captazioni;
- h) deve essere effettuato un periodico svuotamento della vasca con frequenza almeno mensile per eseguire adeguate operazioni di sanificazione e manutenzione.

Art. 51 quater (Direttore sanitario)

1. Il direttore sanitario della AST territorialmente competente è responsabile dell'organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e strumenti sanitari utilizzati, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.

2. Il direttore sanitario in particolare:

- a) assicura che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e medico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali;
- b) si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale;
- c) effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione;
- d) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle cure termali erogate.

3. Per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.

4. Qualora negli stabilimenti termali si svolgano attività sanitarie di carattere non termale ai sensi dell'articolo 51 sexies, sono richiesti i requisiti della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrat-

tuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) e del regolamento regionale 1 febbraio 2018, n. 1 (Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati").

Art. 51 quinquies (Procedure di autocontrollo)

1. Ogni stabilimento termale deve dotarsi di un piano di autocontrollo.

2. Il piano di autocontrollo deve prevedere procedure o istruzioni operative atte a:

- a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili per coloro che usufruiscono delle cure termali, con particolare riferimento alla qualità microbiologica, fisica e chimica delle acque e alla prevenzione delle infezioni da legionella;
- b) individuare un sistema di monitoraggio per verificare l'efficiente ed efficace attuazione delle procedure o delle istruzioni operative, stabilendo limiti critici in determinati punti di controllo che differenziano l'accettabilità o l'inaccettabilità della qualità delle acque ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati e applicando procedure di sorveglianza efficaci nei punti di controllo;
- c) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto non è sotto controllo;
- d) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dello stabilimento termale al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c).

3. Qualora intervenga un cambiamento nelle prestazioni offerte dallo stabilimento termale, devono essere riesaminate le procedure e apportate le necessarie modifiche.

4. Il piano di autocontrollo fa parte integrante del regolamento sanitario interno dello stabilimento termale.

5. Gli stabilimenti termali garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma di questo articolo siano costantemente aggiornati e conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo di almeno ventiquattro mesi.

Art. 51 sexies (Attività non termali)

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge nazionale 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), gli stabilimenti termali pos-

sono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici e il possesso dei titoli abilitativi previsti ai sensi della legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing) e del regolamento regionale 9 maggio 2016, n. 2 (Modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing)).

2. Gli stabilimenti termali possono commercializzare prodotti non legati alle proprietà terapeutiche delle acque termali nel rispetto delle vigenti normative di settore.

3. Negli stabilimenti termali e negli alberghi termali sono consentiti:

- a) un accesso unico alle aree in cui si svolgono le attività di carattere estetico o cosmetico, le attività sanitarie e le attività termali;
- b) la comunicazione interna tra le aree di cui alla lettera a).".

#### **Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 3**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.